

VADEMECUM PER IL SETTORE INSTALLAZIONE IMPIANTI EMERGENZA CORONAVIRUS

LE ATTIVITA' CONSENTITE

Con l'ultimo [decreto del MISE del 25 marzo](#), che va ad aggiornare il [DPCM del 22 marzo](#), si conferma l'esigenza, condivisa da CNA, di sospendere qualsiasi attività che non rientra nella fornitura di beni e servizi essenziali per la comunità. L'allegato 1 dell'ultimo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico ha quindi aggiornato i codici ateco delle attività permesse, tenendo presente che se un'impresa ha il primo codice (attività principale) che non rientra nelle attività ammesse dall'allegato 1, ma i codici ateco delle attività secondarie che, invece, vi rientrano, può continuare queste attività, **fermando quelle vietate**.

Per la nostra categoria sono elencati i seguenti codici ateco,

- 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici
- 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici
- 43.21.03 - Installazione di impianti di illuminazione stradale
- 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e condizionamento d'aria
- 43.22.03 - Installazione di impianti spegnimento antincendio
- 43.29.01 - Installazione, manutenzione e riparazione di ascensori e scale mobili.

Per tutti questi lavori sono naturalmente incluse le attività di riparazione e manutenzione.

Per la categoria dei riparatori di elettrodomestici audio-video, le attività presenti nell'elenco delle attività consentite sono le seguenti:

- 95.11.00 - Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 - Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless, e cellulari
- 95.12.09 - Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 - Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa.

In generale, le attività del settore impiantistico (elettrico, elettronico, termoidraulico, etc..) rientrano nella logica dei cosiddetti **servizi pubblici essenziali** preservati dal DPCM. Detti servizi, infatti, sono ricompresi all'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 146/90 (Regolamentazione del diritto di sciopero), dove si specifica chiaramente che tra i servizi pubblici essenziali sono ricompresi *"l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi"*. È pertanto innegabile che gli impiantisti, nel gestire o manutenere un impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità dello stesso, svolgano un servizio pubblico essenziale. Queste attività possono proseguire, ovviamente garantendo sempre ai lavoratori le necessarie misure di protezione e sicurezza.

La discrezionalità dell'impiantista nel valutare la necessità o meno di un intervento non deve trascendere, tuttavia, dall'obiettivo principale del decreto: rallentare l'attività produttiva del Paese per limitare al massimo gli spostamenti e di conseguenza preservare la salute di tutti.

Riteniamo, pertanto, che vadano sospese tutte le attività di installazione di nuovi impianti, anche nei cantieri edili che sono chiusi dal 25 marzo (ad esclusione delle opere di pubblico interesse), e quelle relative ad interventi per l'efficienza energetica, mentre, ribadiamo, siano da ritenersi consentite quelle relative ad interventi di manutenzione e riparazione che, oltre ad avere carattere di urgenza, garantiscano la sicurezza degli impianti.

Si tratta di un atteggiamento prudenziale, ma che consente di mettere al riparo le nostre imprese da eventuali sanzioni e di salvaguardare la salute e la

sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e dei nostri imprenditori che, nella quasi totalità dei casi, operano giornalmente fianco a fianco dei propri dipendenti.

Per quanto riguarda le **attività di riparazione degli elettrodomestici**, riteniamo siano da considerarsi consentite tutte quelle che attengono alla garanzia della sicurezza degli utenti. Ad esempio, se un qualsiasi elettrodomestico per un guasto disperde energia elettrica, l'intervento di riparazione assume carattere di urgenza e va eseguito per preservare la sicurezza delle persone. Diverso è se da una lavatrice o da una lavastoviglie con la guarnizione rotta fuoriesce acqua; in questo caso l'intervento di riparazione non riveste carattere di urgenza in quanto il guasto non mette in pericolo l'utente e può essere tranquillamente posticipato.

Per quanto riguarda le attività di **commercio**, resta fermo quanto disposto dal [DPCM dell'11 marzo](#) e non modificato dai provvedimenti successivi, ovvero: sono consentite quelle relative al *"commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video, elettrodomestici"* (codice ATECO 47.19.20) e *"commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati"* (codice ATECO 47.4) così come espressamente indicato nell'Allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020.

Sempre in tema di commercio, le attività di *"vendita al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico"* (codice ATECO 47.52.10), possono, ad oggi, proseguire la propria attività.

INDICAZIONI DI CARATTERE SANITARIO

Si raccomanda a tutti gli imprenditori e operatori del settore di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e protezione personale finalizzate a evitare rischi di contagio. Non volendo interferire con le osservazioni/interpretazioni degli esperti del settore e dei colleghi che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro, che a livello nazionale e territoriale hanno già prodotto ampia e sufficiente documentazione in merito, ci limitiamo a sottolineare le misure principali, ovvero:

- a) Mantenere la distanza di sicurezza (m. 1,00) dal cliente;
- b) Indossare la mascherina per proteggere se stessi e le persone che ci circondano (tipologia FFP2 e FFP3).
- c) Usare i guanti;
- d) Smaltire correttamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)
- e) Effettuare l'intervento di manutenzione e/o di installazione senza la presenza del cliente o con il cliente a distanza di sicurezza.
- f) Per i pagamenti, ai soldi in contanti preferire transazioni elettroniche e bonifici on line.

Per una trattazione più esauriente dell'argomento rimandiamo al documento "Protocollo per la sicurezza nelle aziende" (pag. 11) che riprende quanto contenuto nel "[Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro](#)" sottoscritto dalle parti sociali in data 14/03/2020.

PROCEDURE DI SICUREZZA PER CONTINUARE A LAVORARE

Come già segnalato in una nostra precedente newsletter generale, ASQ, la società per l'ambiente, la sicurezza e l'energia di CNA Modena, ha elaborato una [GUIDA](#) (scaricabile al link indicato) che offre un quadro chiaro delle procedure per adempiere al protocollo sottoscritto con i sindacati lo scorso 14 marzo, per la prosecuzione delle attività lavorative in termini di organizzazione del lavoro, accettazione e spedizioni di merci, pulizia, eccetera. È necessario, poi, compilare il [verbale d'informazione dei lavoratori](#).

È disponibile sulla pagina di CNA Modena dedicata all'emergenza coronavirus, anche [cartellonistica da stampare](#) e posizionare nei luoghi di lavoro.

IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Numerosi cittadini/clienti, soprattutto le famiglie, hanno disdettato alle nostre imprese lavori ed interventi di manutenzione da tempo programmati

per timore di contagi. Le preoccupazioni dei cittadini sono legittime e pienamente comprensibili, ma agli stessi si deve far presente a cosa si può incorrere qualora un impianto, la cui sicurezza non è stata garantita dagli interventi di manutenzione programmati, sia malfunzionante e provochi danni a persone o cose.

Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all'installatore (per gli impianti nuovi) ed al manutentore (per gli impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull'impianto termico, mentre spetta al proprietario dell'impianto (in pratica chi lo utilizza sia esso il proprietario dell'appartamento nel quale l'impianto è installato o un semplice affittuario) mantenerlo sicuro ed efficiente.

Il comma 2 dell'art. 8 del DM 37/08 specifica chiaramente infatti che *"Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite"*.

A tal fine, in caso di disdetta da parte del proprietario dell'impianto di un intervento di manutenzione vanno fatte presente allo stesso le responsabilità cui incorre.

Per sollevarsi da ogni responsabilità, però, l'impresa deve comunque poter dimostrare l'evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l'intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l'intervento va conservata.

SOSPENSIONE TERMINI DI SCADENZA

Il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) all'articolo 103 (*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*), nel comma 2, prevede che: *"Tutti i certificati,*

attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020'.

La nostra interpretazione è che l'attestazione SOA va sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la certificazione f-gas, abilitazioni obbligatorie che consentono di fare appalti pubblici, installazione e manutenzione di impianti f-gas (la [circolare del Ministero dell'Ambiente numero 20460 del 23/03/2020](#) ha confermato questa interpretazione). Diversa interpretazione va data a nostro avviso in merito a quelle certificazioni, come ad esempio la ISO 9001, che non sono obbligatorie, ma volontarie, e non costituiscono la condizione senza la quale un determinato lavoro non può essere svolto.